

STATUTO

LEGA CONSUMATORI A.P.S DELLA REGIONE LOMBARDIA

Costituzione – sede-scopi

ART. 1

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

LEGA CONSUMATORI REGIONE LOMBARDIA A.P.S. ESSA FA PARTE DELLA LEGA CONSUMATORI A.P.S NAZIONALE DELLA QUALE CONDIVIDE LO STATUTO E IL REGOLAMENTO NAZIONALE E ASSUME LA FORMA GIURIDICA DI ASSOCIAZIONE EDUCATIVA E SOCIALE A FONDAMENTO CRISTIANO DEI CITTADINI CONSUMATORI.

L'associazione ha sede legale in via Orchidee 4/a, 20147 Milano. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Essa estende la propria attività su tutto il territorio regionale lombardo con la creazione di organismi periferici a favore dei cittadini-consumatori utenti e risparmiatori.

La durata dell'Associazione è illimitata.

ART. 2 (Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera che, nella esecuzione dello statuto regionale per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari, fa riferimento al Regolamento Nazionale della Lega Consumatori.

La Lega Consumatori della Regione Lombardia si ispira al Magistero sociale della Chiesa, ai valori della Giustizia, della Solidarietà, della Sostenibilità e della Democrazia. Prende spunto dal suo insegnamento per costruire una convivenza a dimensione d'uomo, per tutti gli uomini, nella quale lo sviluppo economico e sociale svolga un ruolo decisivo, incidendo sulla condizione dei consumatori ed utenti come persone. Partendo da tale ispirazione, la Lega Consumatori intende costruire un movimento consumerista a partecipazione democratica, come espressione di un moto più ampio, mondiale, che si richiama ai 5 diritti: salute, sicurezza, difesa economica e legale, informazione e rappresentanza, indicati da J.F. Kennedy nel 1962, fatti propri dalla CEE nel 1975 e recepiti dalla Legge Nazionale n. 281 del 1998.

Inspirata a tali presupposti la Lega Consumatori Regione Lombardia A.P.S.:

- a) promuove e valorizza nelle forme più opportune le risorse personali, familiari e collettive dei cittadini consumatori-utenti nella formazione ed informazione ed autotutela degli stessi, in ordine al soddisfacimento e alla qualificazione dei bisogni della collettività;
- b) promuove e coordina la creazione di organismi economici basati sull'autogestione e partecipazione diretta dei singoli e delle famiglie per la difesa del potere d'acquisto dei consumatori e la scelta programmata e consapevole dei consumi;



- c) ricerca un nuovo modello di sviluppo che tenga conto di un nuovo modo di consumare, tale da condizionare e modificare le forme di produzione, trasformazione e commercializzazione; promuove le forme di economia circolare
- d) difende la salute e l'integrità morale dei consumatori e utenti nei confronti delle imprese di produzione e commercializzazione di beni e servizi, al tempo stesso li tutela nei confronti della pubblica amministrazione, provvede, quando occorra, alla presentazione di ricorsi in via giudiziaria. L'associazione si propone inoltre di promuovere la tutela del risparmio e degli utenti dei servizi bancari, finanziari e creditizi in genere;
- e) attua la tutela legale dei consumatori-utenti e dei risparmiatori e provvede, quando occorre, alla costituzione in giudizio e alle opportune iniziative giudiziarie;
- f) promuove iniziative di sensibilizzazione nel campo della dignità dei diritti delle persone, della famiglia, della gioventù intervenendo sui seguenti settori:
 - Formazione degli utenti dei mezzi di comunicazione di massa
 - Tutela dei minori nel campo della comunicazione
- g) promuove la lettura critica dei mezzi di comunicazione sociale e la presa di coscienza per sviluppare il senso e le capacità critiche della persona, e della famiglia, contribuendo a dotarle delle conoscenze indispensabili a dominare ed educare a loro volta all'uso razionale e responsabile dei mezzi audiovisivi.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa. Per il raggiungimento dello scopo sociale la Lega consumatori si avvale della collaborazione di tecnici ed esperti, promuove l'attività formativa per informare la proposta e la presenza della associazione quale scuola di formazione permanente. A tale scopo l'associazione promuove e si avvale degli strumenti tradizionali e di quelli moderni offerti dalla tecnologia.

ART. 4
(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Lega Consumatori Regione Lombardia in qualità di associazione di promozione sociale (APS) intende conformarsi alle seguenti clausole.

- a) Divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi o riserve di capitale durante la vita della associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- b) Obbligo a devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di scioglimento per qualsiasi causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.
- c) Obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondi le disposizioni statutarie.
- d) Eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto libero di cui all'art, 2532, secondo comma del Codice Civile, sovranità della assemblea dei soci, associati e partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione. Criteri ed idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari e delle relative deliberazioni dei bilanci e dei rendiconti.



- e) Intrasmisibilità delle quote e dei contributi associativi ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

ART. 5 (Finalità e Attività)

L'associazione persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche, di attività sociale, mediante l'esercizio in via esclusiva e principale delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D.Lgs. 117/2017 (lettera W).

La/e attività che si propone di svolgere, senza scopo di lucro, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati intende operare nel modo seguente.

La Lega Consumatori Regione Lombardia nell'ambito dei settori di intervento previsti dal Dlg. 4 dicembre 1997 n. 460 intende impegnarsi direttamente sui seguenti punti:

- 1) Assistenza sociale e sanitaria (come tutela dei diritti delle persone e delle famiglie in campo socio-sanitario con interventi dei propri sportelli, con l'elaborazione di proposte rivolte alle organizzazioni sociali, ai partiti e alle istituzioni).
- 2) Istruzione (con una collaborazione sinergica con la scuola a partire da quella dell'obbligo).
- 3) Formazione (con l'iniziativa permanente di informazione ed educazione finalizzata alla formazione del consumatore e della famiglia libera da condizionamenti ed in grado di esercitare una matura capacità di discernimento).
- 4) Tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente (con la campagna permanente del consumo intelligente, critico e solidale, con l'educazione ai valori della cultura, della storia e dell'arte, con la cura e la conservazione della natura e delle bellezze naturali).
- 5) Tutela dei diritti civili (con l'assunzione statutaria della rappresentanza della dimensione collettiva dei diritti e degli interessi dei consumatori e utenti come status sociale nuovo e moderno).

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio e della presidenza nazionale.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio lombardo, italiano ed europeo ed è aperta alle collaborazioni mondiali.

ART. 6 (soci)

Si intendono per associati dell'associazione Lega Consumatori Lombardia l'insieme degli iscritti aderenti alle sedi provinciali e ai Gruppi Omogenei Territoriali (GOT). Per soci si intendono le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale e enti del terzo settore.



ART. 7
(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore.

Hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto regionale, lo statuto e il regolamento nazionali;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8
(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario. Ai fini di cui al comma 3, art. 17 del Codice del Terzo Settore, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

ART. 9
(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta alla sede presso la quale ha effettuato la propria iscrizione.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dalla presidenza della sede presso la quale si è iscritto con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.



ART. 10
(Gli organi sociali)

Organi della Lega Consumatori APS della Regione Lombardia sono:

- 1) Consiglio Regionale
- 2) Consiglio di Presidenza
- 3) Il Presidente Regionale
- 4) Organo di controllo (da nominarsi al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017
- 5) Organo di revisione (da nominarsi al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017

Le riunioni di tutti gli organi collegiali, ove non diversamente indicato, sono valide, in prima convocazione, se presenti il 50 per cento più uno dei componenti e, in seconda convocazione, quale che sia il numero dei presenti. I componenti del Consiglio Regionale, della presidenza regionale, il Presidente, devono essere iscritti alla Lega Consumatori. Tutte le cariche sociali sono rinnovabili. I componenti degli organi collegiali che non partecipino per tre volte consecutive alle riunioni degli stessi organi sono dichiarati decaduti dal Consiglio Regionale, salvo che i motivi delle ripetute assenze siano gravi e documentati.

ART.11
(Compiti del Congresso Regionale)

Il Congresso Regionale è costituito dai soci in regola con il versamento della quota associativa alla data di convocazione ed è l'organo sovrano della Lega Consumatori. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Il Congresso si riunisce, in via ordinaria, ogni 4 anni e, in via straordinaria, per iniziativa, a maggioranza qualificata di due terzi, della presidenza o del Consiglio regionale oppure di un terzo degli iscritti aventi titolo. Le richieste di convocazione straordinaria devono essere motivate. La Convocazione del Congresso regionale e dei congressi di Got, provinciali e regionali sono stabiliti da apposito regolamento.

Il Congresso:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- elegge il Consiglio Regionale
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, di intesa con la presidenza e il consiglio nazionale della associazione con riferimento allo statuto e al regolamento nazionali
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.



ART. 12
(Congresso ordinario)

Il congresso ordinario è regolarmente costituito in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei delegati dei Got eletti con le indicazioni del regolamento regionale congressuale, presenti in proprio o per delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

ART. 13
(congresso straordinario)

Il congresso straordinario modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 14
(Il Consiglio Regionale)

Il Consiglio governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali del Congresso.

Il Consiglio Regionale è eletto dal Congresso tra le persone fisiche associate, secondo il regolamento congressuale e il regolamento nazionale della associazione.

Il Consiglio è composto da un numero di membri stabilito dal Congresso, dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

Il Consiglio Regionale è composto:

- a) con diritto di parola e di voto dai consiglieri eletti dal congresso
- b) con diritto di parola dai consiglieri nazionali tesserati nella Regione.

La prima riunione del Consiglio Regionale deve essere convocata entro 20 giorni dal Congresso, da parte del consigliere che ha ottenuto più voti o in caso di parità dal Consigliere più _____ (giovane o anziano), che la presiede, con all'ordine del giorno:

- elezione del Presidente
- elezione del Consiglio di Presidenza.

Nel caso in cui la delimitazione territoriale della struttura di base coincida con la delimitazione della provincia o della regione le funzioni del Consiglio Provinciale e Regionale sono assolve dalla Assemblea del Got unico esistente.



ART. 15
(Elezioni Del Presidente e del Consiglio di Presidenza)

Il Consiglio, quando è convocata per l'elezione del Presidente e della Presidenza:

- a) costituisce il seggio elettorale composto da tre consiglieri;
- b) prende atto delle candidature a presidente e delle linee di programma che intendono attuare;
- c) recepisce le dichiarazioni di voto;
- d) procede alla elezione del Presidente che avviene di norma a scrutinio segreto, con voto palese su richiesta di due terzi dei consiglieri presenti;

Il Presidente è eletto se ottiene almeno la metà più uno dei voti dei consiglieri regionali in prima votazione. In seconda votazione si procede al ballottaggio fra i primi eletti in prima votazione

Il Presidente Regionale propone la composizione del Consiglio di Presidenza indicando uno o più Vicepresidenti e i Segretari Regionali.

I componenti la Presidenza Regionale non possono essere più di un terzo dei consiglieri con diritto di voto.

Il Consiglio Regionale vota la proposta di composizione della Presidenza ordinariamente per alzata di mano; a scrutinio segreto su richiesta scritta di almeno un terzo dei consiglieri con diritto di voto. La proposta del Presidente è approvata con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri votanti.

Nel caso il Consiglio Regionale respinga le designazioni fatte dal Presidente, questi ha facoltà di ripresentarle o di modificarle.

Art. 16
(Funzionamento Del Consiglio Regionale)

Le riunioni del Consiglio Regionale sono valide se è presente la maggioranza dei consiglieri con diritto di voto.

La verifica del numero legale è fatta all'inizio dei lavori ed una volta verificata vale per tutti i punti all'ordine del giorno.

La presenza della maggioranza dei consiglieri con diritto di voto è comunque necessaria per trattare punti dell'ordine del giorno inerenti elezioni, decadenze, approvazione del bilancio consuntivo, mozione di sfiducia costruttiva ed approvazione di regolamenti.

Il Consiglio, durante il mandato, è convocato dalla Presidenza Regionale, in via ordinaria almeno due volte l'anno; in via straordinaria entro venti giorni dalla richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri Regionali con diritto di voto alla Presidenza Regionale.

In via ordinaria la convocazione deve:

- a) avvenire con almeno dieci giorni di anticipo, a meno di casi di comprovata urgenza;
- b) indicare: l'ordine del giorno, la sede, la data e l'ora della riunione;
- c) essere inviata anche alla Presidenza nazionale, che ha facoltà di inviare un suo rappresentante quando sono all'ordine del giorno: elezioni, dimissioni, approvazione di regolamenti e mozioni di sfiducia.

Ciascun consigliere Regionale ha facoltà di proporre alla Presidenza l'inserimento di argomenti nell'ordine del giorno purché non riguardino elezioni, dimissioni e mozioni di sfiducia e la proposta venga presentata almeno tre giorni prima della riunione.

Spetta al Consiglio Regionale, in apertura di seduta, valutare se ci sono le condizioni per integrare l'ordine del giorno.

Il Consiglio Regionale è presieduto, di norma, dal Presidente Regionale che ha comunque facoltà di affidare tale responsabilità, di volta in volta o in via permanente, ad un altro componente il Consiglio.

Il Consiglio Regionale adempie alle funzioni statutarie che non prevedano specifici quorum di voto con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti alla riunione, espresso:

- per alzata di mano, in via ordinaria;
- per appello nominale, su richiesta scritta di almeno cinque Consiglieri con diritto di voto;
- a scrutinio segreto su richiesta scritta di almeno un terzo dei Consiglieri con diritto di voto.

ART. 17

Compiti Del Consiglio Regionale

Il Consiglio Regionale, oltre a quanto stabilito dallo Statuto e in coerenza con i deliberati del Consiglio nazionale ha il compito di:

- a) coordinare le strutture di base, esprimere pareri sui loro statuti, costruire orientamenti e coordinare l'iniziativa di servizio di informazione, di formazione e di proposta politica su base regionale in un rapporto di collaborazione sinergica con la Presidenza Nazionale;
- b) promuovere azioni, progetti e programmi di respiro regionale e di promozione consumerista nel rapporto con la regione, le altre associazioni consumeriste, le forze sociali e politiche e le istituzioni regionali, divenendo in tal modo interlocutore credibile ed efficace in rappresentanza dei cittadini consumatori e utenti e delle loro famiglie.
- c) promuovere la formazione sociale, politica dei consumatori,
- d) promuovere la formazione umana e cristiana degli iscritti e delle loro famiglie.
- e) in osservanza alle norme deliberate dai Consigli nazionale collaborare con la Presidenza Nazionale per la riuscita della campagna di tesseramento indicando un incontro annuale per valutarne i risultati sul proprio territorio.
- f) impegnare la Presidenza Regionale ad assicurare la regolarità della vita associativa ed a promuovere la partecipazione attiva degli associati alla realizzazione delle finalità statutarie.
- g) promuovere l'attività di valorizzazione, di critica e di proposta in ordine alla normativa regionale di promozione del consumerismo nella regione.
- h) collaborare con la sede nazionale alla realizzazione di campagne nazionali e internazionali e alla realizzazione dei progetti nazionali.

ART. 18

(Approvazione Rendiconti Economici)

Il Consiglio Regionale:

- a) approva il Bilancio Consuntivo Regionale presentato dalla Presidenza Regionale entro 4 mesi dalla fine dell'esercizio.
- b) Il Consiglio Regionale ha facoltà di deliberare specifiche regolamentari.

Le specifiche dei Regolamenti devono essere sottoposte al parere preventivo vincolante della Presidenza nazionale.

Esclusivamente nel caso di parere positivo della Presidenza nazionale, il Consiglio Regionale può procedere all'approvazione delle specifiche.



ART.19
(Dimissioni e Decadenza)

I consiglieri Regionali che intendono dimettersi devono comunicarlo in forma scritta alla Presidenza, motivandone le cause.

Le dimissioni sono poste all'ordine del giorno della prima riunione utile del Consiglio regionale.

I consiglieri dimissionari e quelli decaduti ai sensi del precedente art 10 vengono sostituiti dai candidati che seguono l'ultimo eletto, fino alla concorrenza di metà più uno dei componenti eletti in Consiglio Regionale.

La decadenza e la sostituzione dei consiglieri sono formalizzate durante la prima riunione utile del Consiglio.

Il Consiglio Regionale decade quando:

- a) ha concluso il mandato congressuale;
- b) viene a mancare, per dimissioni, decadenza o altri motivi, la maggioranza dei consiglieri originariamente eletti dal Congresso;

In questi casi il Consiglio Regionale, entro venti giorni, deve convocare il Congresso Regionale e contestualmente specificare le norme del regolamento approvato dal Consiglio nazionale, verificando i requisiti di elettorato attivo e passivo dei soci. In caso di mancata convocazione del Congresso da parte del Consiglio Regionale entro i tempi stabiliti, il livello immediatamente superiore dovrà provvedere. Gli organi Regionali, dopo la convocazione del Congresso, restano in carica per l'ordinaria amministrazione.

ART. 20
(Consiglio di Presidenza)

COMPOSIZIONE

Il Consiglio di Presidenza è composto con diritto di parola e di voto: dal Presidente, dal Vicepresidente o dai Vicepresidenti di cui uno con funzione di Vicario del Presidente e dai Segretari.

COMPITI E FUNZIONI

Il Consiglio di Presidenza promuove e dirige l'attività e lo sviluppo organizzativo della associazione, di ogni iniziativa promossa a livello Regionale.

Il Consiglio di Presidenza regionale decide le nomine di sua competenza, assume iniziative ed approva documenti e pronunciamenti con il voto favorevole della maggioranza dei votanti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Il Consiglio di Presidenza regionale compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza del consiglio regionale.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione del consiglio regionale e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili al Consiglio nazionale per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,



- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore,

Il potere di rappresentanza attribuito ai segretari regionali del Consiglio di Presidenza regionale della associazione è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio di Presidenza Regionale convoca il Consiglio Regionale e ne determina l'O.D.G:

CONVOCAZIONE

Il Consiglio di Presidenza regionale è convocata dal Presidente; in via ordinaria almeno due volte all'anno; in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti con diritto di voto.

INTERVENTI STRAORDINARI

Il Consiglio di Presidenza ha facoltà di:

- a) nominare un incaricato che accompagni la struttura di base nel caso non fosse in grado di provvedere alle funzioni statutarie;
- b) segnalare alla Presidenza Nazionale e al Collegio dei probiviri nazionale persistenti e gravi inadempimenti statutarie e/o regolamentari da parte delle strutture di base onde procedere al ritiro del riconoscimento della struttura di base da parte della Presidenza Nazionale.

ART. 21

(Il Presidente Regionale)

Il Presidente:

- a) convoca il Consiglio di Presidenza Regionale, ne stabilisce l'ordine del giorno e ne presiede le riunioni;
- b) rappresenta legalmente l'associazione e politicamente ogni altra iniziativa da essa promossa nell'ambito della regione;
- c) firma la presentazione dei progetti, gli atti di gestione degli stessi e la loro rendicontazione;
- d) relaziona al Consiglio di Presidenza sui progetti da presentare e sui risultati raggiunti con la realizzazione degli stessi;
- e) firma gli atti amministrativi relativi alla sua funzione di rappresentante legale della associazione;
- f) presiede alla preparazione del bilancio consuntivo che va sottoposto e approvato dal Consiglio di Presidenza Regionale;
- g) il Presidente ha il dovere di rispondere della trasparenza della gestione complessiva dei progetti e delle fasi della loro realizzazione.
- h) invia copia del bilancio consuntivo alla Presidenza Nazionale della associazione e copia del progetto presentato e della relazione a consuntivo nel caso di iniziative riconosciute e sostenute dalle istituzioni a livello regionale.
- i) può delegare stabilmente o di volta in volta proprie competenze al Vicepresidente.

In caso di dimissioni, decadenza o impedimento del Presidente, il Consiglio di Presidenza ha il compito di convocare il Consiglio Regionale con all'o.d.g. l'elezione del nuovo Presidente.

ART.22
(Dimissioni O Decadenza)

I componenti del Consiglio di Presidenza che intendono dimettersi devono comunicano in forma scritta motivandone le cause.

Le dimissioni sono poste all'ordine del giorno della prima riunione utile del Consiglio che le valuta ed ha facoltà di accoglierle o respingerle.

Il Consiglio di Presidenza Regionale decade in caso di dimissioni o di decadenza del Presidente.

Il Consiglio Regionale prende atto di tale decadenza e viene convocato dalla Presidenza Nazionale, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione formale di dimissioni dal mandato, con all'O.D.G.:

- decadenza del Consiglio di Presidenza;
- elezione del Presidente e formazione del nuovo Consiglio di Presidenza.

Nei confronti del Consiglio di Presidenza Regionale può essere presentata una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei componenti il Consiglio Regionale con diritto di voto. In tal caso il Consiglio Regionale deve riunirsi entro venti giorni per discutere la mozione e votarla a scrutinio segreto.

Nel caso ci sia l'approvazione della stessa, il Consiglio Regionale deve essere convocato entro quindici giorni con all'o.d.g.:

- decadenza del Consiglio di Presidenza;
- elezione del Presidente e formazione della nuova Presidenza.

Art. 23
(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio di Presidenza;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni della presidenza regionale, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura del consiglio della Presidenza Regionale.

I libri sociali possono avere forma cartacea o elettronica.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 120 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.



ART. 24
(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 25
(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 26
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 27
(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dal Presidente Regionale e viene approvato dal Consiglio Regionale entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.



ART. 28
(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 29
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal la Presidenza Regionale che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 30
(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge.

ART. 31
(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 32
(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 33
(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 34
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, alla associazione nazionale del terzo settore Lega Consumatori secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.



ART. 35
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento allo statuto e al regolamento nazionali della Lega Consumatori e alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



Luigi